



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI**



Legge 16 dicembre 1985, n. 752

Legge Regionale 28 giugno 1988, n. 30

D.G.R. n. 4995/1988 -Circolare 7 novembre 1990, n. 30

D.G.R. n. 4227/1991 e D.G.R. n. 6170/1991

**DIREZIONE TURISMO
U.O. ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO**

**DIREZIONE OPERATIVA
U.O. FORESTALE OVEST**

NORME SULLA TARTUFICOLTURA

Con la Legge 16/12/1985, n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” e successive modificazioni, lo Stato ha disciplinato con specifiche norme quadro la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

L’art. 1 precisa che “le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge”.

In applicazione della citata legge nazionale, la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 28/06/1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”. Per precisare con norme applicative alcuni contenuti della legge regionale è stata successivamente emanata la Circolare 7 novembre 1990, n. 30.

Ulteriori dettagli normativi sono infine contenuti in specifiche provvedimenti della Giunta regionale che ha vietato la raccolta in alcuni particolari ambiti territoriali ed ha approvato lo schema delle tabelle di delimitazione delle aree di raccolta riservata dei tartufi.

Con riferimento agli aspetti fiscali, con Circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato la disciplina IVA per i raccoglitori occasionali di tartufi (testo riportato a fine opuscolo).

Altre informazioni disponibili nel seguente sito della Sezione Economia/Economia e Sviluppo Montano: <http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/raccolta-tartufi>

ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO LA MONTAGNA DEL VENETO

Assessorato Contatta gli uffici Bandi Avvisi Modulistica FAQ Dalla A alla Z

Home • economia e sviluppo montano • Raccolta Tartufi

Disciplina raccolta tartufi

- [Normativa di riferimento](#)
- [L'autorizzazione alla raccolta](#)
- [Come ottenere il tesserino - Esame](#)
- [Richiesta di partecipazione all'esame](#)
- [Materiale didattico](#)
- [Rinnovo del tesserino](#)
- [Richiesta duplicato](#)
- [Periodi di raccolta](#)
- [Modalità di raccolta](#)
- [Divieti](#)
- [Tartufaie controllate e coltivate](#)
- [Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale](#)
- [Centro Sperimentale per la Tartuficoltura di Porto Viro \(RO\)](#)
- [Sanzioni amministrative](#)

[Normativa di riferimento](#)

ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

- Comunità montane e Unioni montane
- Territori Montani
- Raccolta Funghi
- Raccolta Tartufi
- Viabilità Silvo Pastorale
- Usi Civici
- Materiale di Propagazione Forestale

PERCORSI

- Cittadino
- Ente
- Impresa
- Operatore

Richiesta partecipazione all'esame

Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

- due fotografie formato tessera di cui una autenticata in carta libera;
- una marca da bollo da 16,00 euro che verrà applicata sul tesserino al momento del rilascio;
- una marca da bollo da 16,00 euro da apporre nel riquadro dell'istanza.

L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

[Modulo di domanda per il rilascio del tesserino per la raccolta tartufi \[file pdf 35 kb\]](#)

Materiale didattico

[Cenni di biologia ed ecologia dei tartufi \[file pdf 1,8 Mb\]](#)

[Normativa vigente raccolta tartufi \[file pdf 1,7 Mb\]](#)

[Depliant informato A3 "tartufi e tartuficoltura" \[file pdf 686 kb\]](#)

Rinnovo tesserino

Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

[Modulo di domanda per il rinnovo del tesserino per la raccolta dei tartufi \[file pdf 10 kb\]](#)

Richiesta duplicato

[Modulo di richiesta del duplicato del tesserino per la raccolta dei tartufi causa smarrimento \[file pdf 50 kb\]](#)

[Modulo di richiesta del duplicato del tesserini per la raccolta dei tartufi causa deterioramento \[file pdf 50 kb\]](#)

Periodi di raccolta

[Tabella dei periodi in cui la raccolta dei tartufi è consentita \[file pdf 400 kb\]](#)

Modalità di raccolta

La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

Divieti

E' vietata la raccolta dei tartui:

- mediante lavorazione andante del terreno
- durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole
- nelle aree rimboschite prima, che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante
- fuori dal periodo consentito
- non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta
- nelle seguenti zone:



1. [Isola del Bacucco \(Comune di Chioggia\) \[file pdf 500 kb\]](#)
2. [Sant'Anna \(Comune di Chioggia\) \[file pdf 750 kb\]](#)
3. [Cà Roman \(Comune di Venezia\) \[file pdf 400 kb\]](#)
4. [Alberoni \(Comune di Venezia\) \[file pdf 500\]](#)
5. [San Nicolò \(Comune di Venezia\) \[file pdf 550 kb\]](#)
6. [Cà Savio \(Comune di Cavallino Treporti\) \[file pdf 770 kb\]](#)
7. [Cà Ballarin \(Comune di Cavallino Treporti\) \[file pdf 600 kb\]](#)
8. [Eraclea mare \(Comune di Eraclea\) \[file pdf 500 kb\]](#)
9. [Bibione faro \(Comune di San Michele al Tagliamento\) \[file pdf 500 kb\]](#)
10. [Pineta di Valvecchia \(Comune di Caorle\) \[file pdf 550 kb\]](#)

Tartufaie controllate e coltivate

Per tartufaia controllata si intende quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti culturali.

Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorizzate e sottoposte alle cure colturali e ai miglioramenti.

Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

- planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni
- relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle e iscritte in un apposito registro. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati.

Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale

Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall'ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

Le foreste del demanio regionale sono le seguenti:

Provincia di Belluno

- **Foresta del Cansiglio** (Comuni di Farra d'Alpago, Tambre d'Alpago, Fregona)
- **Foresta Valmontina** (Comune di Perarolo di Cadore)
- **Foresta di Piangrande** (Comune di Forno di Zoldo)
- **Foresta Destra Piave** (Comuni di Quero, Sovramonte, Feltre, Cesiomaggiore, Pedavena)
- **Foresta Sinistra Piave** (Comuni di Belluno, Lentiai, Vas, Segusino (TV), Valdobbiadene (TV))
- **Foresta di Malgonera** (Comune di Taibon Agordino)

Provincia di Verona

- **Foresta di Giazza** (Comuni di Selva di Progno, Crespadoro (VI))
- **Foresta di Valdadige** (Comuni di Dolcè, Belluno Veronese)

Provincia di Venezia

- **Bosco Nordio** (Comune di Chioggia)
- **Vallevecchia** (Comune di Caorle)

Centro Sperimentale per la Tartuficoltura di Porto Viro (RO)

Il Centro ([vedi mappa](#)) è stato istituito nel 1989 ed è gestito dal Servizio Forestale regionale di Padova e Rovigo.

Nel Centro vengono prodotte piantine micorrizzate da destinare ai rimboschimenti di pianura o da vendere ai privati e si avvale di personale specializzato preparato presso il Centro di Micologia del Terreno del CNR di Torino e presso il Centro Sperimentale per la Tartuficoltura di S. Angelo in Vado (PU).

Nel 2009 il Servizio Forestale di Padova e Rovigo ha elaborato un documento dal titolo "[Procedura per il controllo del grado di micorrizzazione delle piante tartufigene prodotte presso il Centro Sperimentale Regionale per la tartuficoltura di Porto Viro \(RO\)](#)" a garanzia delle procedure utilizzate dai tecnici del Servizio Forestale Regionale (S.F.R.) nella produzione di materiale tartufigeno destinato alla vendita a privati o all'uso negli interventi di riforestazione attuati dai SS.FF.RR.

La produzione potenziale del Centro è di circa 6.000 piantine annue. Negli ultimi anni la produzione annuale è arrivata a circa 4.000 piantine, la maggior parte delle quali utilizzate negli interventi di valorizzazione ambientale nel territorio regionale e circa 1.000 vendute a privati per la realizzazione di tartufaie coltivate. ([modulo richiesta piantine \[file pdf 50 kb\]](#)) Sono state realizzate varie tartufaie sperimentali sia direttamente dal Servizio Forestale Regionale (Fratta Polesine, Porto Viro, Papozze, Adria, Polesella), altre da privati con piantine acquistate presso il Centro.

Le specie prodotte presso il Centro sono le seguenti:

- pino domestico (*Pinus pinea*) e marittimo (*Pinus pinaster*) micorrizzati con tartufo bianchetto (tipico del Delta)
- farnia (*Quercus robur*) micorrizzata con tartufo bianchetto, brumale e nero pregiato
- roverella (*Quercus pubescens*) micorrizzata con bianchetto, nero pregiato e scorzone estivo
- leccio (*Quercus ilex*) micorrizzato con bianchetto e nero pregiato
- carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) micorrizzato con scorzone estivo
- nocciolo (*Corylus avellana*) micorrizzato con bianchetto, nero pregiato, scorzone, brumale
- cerro (*Quercus cerris*) con scorzone estivo e nero pregiato

A livello sperimentale si producono piantine di pioppo cipressino, pioppo bianco e tiglio micorrizzate con tartufo bianco pregiato.

Criteri per la definizione della validità di una pianta micorrizzata

Premesso che il controllo del grado di micorrizzazione riguarda, di norma, piante di un anno di età, e per alcune specie di due anni, è **valida** per la realizzazione di tartufaie controllate la pianta che presenta contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) sia valida dal punto di vista vivaistico;
- b) il grado di micorrizzazione con la specie di *Tuber* inoculato sia ottimale;
- c) l'apparato radicale sia esente da altri funghi o il cui grado di inquinamento sia considerato tollerabile;
- d) assenza di micorrize di specie di tartufo alloctone (non italiane).

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 30

"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

ART. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartufigo regionale.

ART. 2

Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia implicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle previste al successivo comma.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufige coltivate o controllate riconosciute tutti coloro che le conducono, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufige stesse.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.



ART. 3

Tartufige controllate

1. Si intende per tartufiga controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.

2. E' considerato incremento della tartufiga la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufige.

3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento o diradamento della tartufiga;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufige arbustive;
- c) sarchiatura annuale della tartufiga;
- d) potatura delle piante simbionti;
- e) pacciamatura sulle superfici delle tartufige, da eseguirsi ogni anno;
- f) graticciate trasversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufige;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia.

4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta Regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 5.

ART. 4

Tartufaie coltivate

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorrizzate e sottoposte alle cure colturali e ai miglioramenti indicati all' art. 3, comma 3.

1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all'articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta Regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 5.

1 ter. La micorrizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.



ART. 5

Riconoscimento delle tartufaie

1. Il riconoscimento della tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

- planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;
- relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

In particolare devono essere specificati:

- giacitura del terreno;
- descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche;
- tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;
- numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;
- piano colturale e di conservazione della tartufaia.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

DECRETO N. _____ DEL _____ DIC. 2007

OGGETTO: Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 -



◉ SERVIZIO Economia Montana e Comunità Montane
◉ UFFICIO Coordinamento attività di tutela forestale

DIREZIONE REGIONALE Foreste ed Economia Montana
◉ UNITA' DI PROGETTO _____
◉ UNITA' COMPLESSA _____

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIA COLTIVATA

COMUNE DI BELLAVISTA
LOCALITA' BELLAVISTA
COMMITTENTE: SIG. CARLO AGRICOLA

RELAZIONE TECNICA
◉ EQUIPAGGIAMENTO TERRITORIALE
◉ PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE



3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. (1)

5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

6. La Giunta regionale istituisce un registro per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale. (2) (3)

Note:

- (1) le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
- (2) il registro di cui al comma 6 è istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- (3) le tartufaie riconosciute già iscritte all'albo sono iscritte d'ufficio nel registro istituito dalla presente legge.



ART. 6

Costituzione di consorzi

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.

ART. 7

Autorizzazioni alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.


2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.

5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale composta da:

- a) il dirigente coordinatore del Dipartimento foreste ed economia montana o da suo delegato che la presiede;
- b) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;



- c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;
- d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali;

Funge da segretario un dipendente del dipartimento foreste ed economia montana nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.

Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di residenza;
- b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata.

Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato senza ulteriori esami. L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

1) Quale età minima è necessaria per ottenere l'autorizzazione raccolta dei tartufi?

- a) nessuna
- b) 14 anni
- c) 18 anni

2) Cosa comporta la raccolta di tartufi nelle tartufighe coltivate riconosciute e delimitate da tabelle, da parte di tartufighe non

- a) il pagamento di una sanzione amministrativa.....
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa, il ritiro del tesserino e la denuncia all'Autorità giudiziaria

ART. 8

Orari, periodi e modalità di raccolta

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:


Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;

Tuber melanosporum, detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;

Tuber brumale moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;

Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre;

Tuber aestivum var. *uncinatum*¹, detto volgarmente tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre;



¹ Con legge 17 maggio 1991, n. 162 il termine *Tuber aestivum* var. *uncinatum* è sostituito dal termine *Tuber uncinatum* Chatin

Tuber brumale, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;

Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile;

Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;

Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio;

2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. La Giunta regionale, su indicazione del Dipartimento per le foreste e l'economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.



4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di 10 cm, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di 50 cm, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purché sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui all'art. 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30.

6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.



7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporli nel luogo di raccolta.

ART. 9

Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale

1. (Comma abrogato dalla L.R. 04/08//2006, n.15 – art. 27 comma 1)

2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall'ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilito dalle presente legge e hanno validità annuale.

E' fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.



ART. 10

Raccolta a fini didattici e scientifici

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte delle Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 8.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'art. 7, il luogo della raccolta e la durata.

ART. 11

Delimitazione delle zone vocate alla raccolta

1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e avvalendosi della consulenza di esperti in materia, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1: 50.000 per la individuazione delle zone tartufigole, di cui all'art. 7 ultimo comma della legge n. 752, del 16 dicembre 1985.

ART. 12

Tassa di concessione

Articolo abrogato dalla L.R. 09.08.2002, n. 18 – Art. 5

(Non è dovuta alcuna tassa annuale per la raccolta)

ART. 13
Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qual volta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:

- a) per la raccolta senza tesserino:
 - 1) da £ 150.000 a £ 900.000 se il tesserino non è stato conseguito;
 - 2) da £ 10.000 a £ 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo sempreché se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;
- b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani o con attrezzo non idoneo da £ 100.000 a £ 600.000;
- c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno da £ 150.000 a £ 900.000 per mq di superficie o frazione di esso;
- d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da £ 50.000 a £ 300.000;
- e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla data di messa a dimora di piante, per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da £ 25.000 a £ 150.000;
- f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da £ 100.000 a £ 600.000;
- g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da £ 25.000 a £ 150.000;
- h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato da £ 25.000 a £ 150.000 con obbligo di rimozione immediata;
- i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da £ 500.000 a £ 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediate;
- l) per la violazione agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge del 16 dicembre 1985, n. 752 da lire 500.000 a £ 3.000.000;
- m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'art. 8 da £ 500.000 a £ 3.000.000.

Tabella sanzioni



ART. 13

Comma 2, lett. a): 1) da € 77 a € 465

Comma 2, lett. a): 2) da € 5 a € 31

Comma 2, lett. b): da € 52 a € 310

Comma 2, lett. c): da € 77 a € 465

Comma 2, lett. d): da € 26 a € 155

Comma 2, lett. e): da € 13 a € 77

Comma 2, lett. f): da € 52 a € 310

Comma 2, lett. g): da € 13 a € 77

Comma 2, lett. h): da € 13 a € 77

Comma 2, lett. i): da € 258 a € 1549

Comma 2, lett. l): da € 258 a € 1549

Comma 2, lett. m): da € 258 a € 1549

3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonché al personale indicato ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni.

2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli artt. 19 e 20 del regolamento 05 agosto 1977, n. 7 di esecuzione della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

ART. 15

Interventi a favore della tartuficoltura

1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:

a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;

b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

c *bis*) analisi e attestazione della micorrizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.

2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.

3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

– fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati;

– fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche.

4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.

ART. 16

Norme finanziarie

1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato "Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale", con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.
2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all'art. 32/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, nonché dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 13.
3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 della presente legge, saranno intitolati al capitolo 150 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 13 saranno introitati al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura".

ART. 17

Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all'art. 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

ART. 18

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Veneto.

Periodi di raccolta
(Legge regionale n. 30/1988, articolo 8)

***Nero d'inverno* Tuber brumale Vitt.**

1 Gen. - 15 Mar.

***Bianchetto o marzuolo* Tuber albidum Pico**

15 Gen. - 30 Apr.

***Nero d'estate o scorzone* Tuber aestivum**

1 Mag. - 30 Nov.

***Nero ordinario* Tuber mesentericum Vitt.**

1 Set. - 31 Gen.

***Nero liscio* Tuber macrosporum Vitt.**

1 Set. - 31 Dic.

***Bianco* Tuber magnatum Pico**

1 Ott. - 31 Dic.

***Scorzone invernale* Tuber uncinatum Chatin
(Tuber aestivum Vitt. var. uncinatum)**

1 Ott. - 31 Dic.

***Nero pregiato* Tuber melanosporum Vitt.**

15 Nov. - 15 Mar.

***Tartufo moscato* Tuber brumale Vitt. var.
moschatum**

15 Nov. - 15 Mar.



LEGGE REGIONALE 28.06.1988, N. 30 – ART. 8

La Giunta Regionale, con deliberazioni 19.07.1990, n. 4277 e 25.10.1991 n. 6170 ha disposto il divieto di raccolta tartufi nelle seguenti zone:

Comune di Caorle (VE)	Località Vallev ecchia
Comune di Chioggia (VE)	Località Isola del Bacucco Località S. Anna
Comune di Venezia (VE)	Località Ca' Roman Località Alberoni Località San Nicolò
Comune di Cavallino-Treporti (VE)	Località Ca' Savio Località Ca' Ballarin
Comune di Eraclea (VE)	Località Eraclea Mare
Comune di S. Michele al Tagliamento (VE)	Località Bibione Faro

LEGGE REGIONALE 28.06.1988, N. 30 – ART. 9

Le foreste del demanio regionale sono le seguenti:

Provincia di Belluno:	Foresta del Cansiglio Foresta Valmontina Foresta di Piangrande Foresta Destra e Sinistra Piave Foresta di Malgonera
Provincia di Verona	Foresta di Giazza Foresta di Valdadige
Provincia di Vicenza	Foresta di Crespadoro
Provincia di Venezia	Bosco Nordio Vallev ecchia

CIRCOLARE 7 novembre 1990, n. 30

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N° 30 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

(Indirizzata a: Amministrazioni Provinciali; Comuni; Comunità Montane; Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato; Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana; Direzione Ragioneria e Tributi; Servizi Forestali Regionali)

Il 2 luglio 1988 è entrata in vigore la Legge Regionale 28 giugno 1988, n. 30 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 luglio 1988), a seguito dell'emanazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, quale normativa quadro in materia.

Con la presente circolare si dettano le disposizioni per la corretta applicazione della legge, invitando i Servizi Forestali Regionali a darne ampia diffusione.

1. Tassa di concessione

N.B.: La tassa di concessione è stata abolita dall'articolo 5 della L.R. 9 agosto 2002, n. 18

2. Tartufoie controllate o coltivate

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1988 il riconoscimento delle tartufoie coltivate o controllate avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale: **(1)** a tal fine gli interessati devono indirizzare la domanda (allegato n. 1) al Presidente della Giunta per il tramite del Servizio forestale regionale competente per territorio, che ne cura l'istruttoria e il successivo inoltra alla Direzione Regionale Foreste ed Economia montana.

La documentazione, da allegare in quattro copie alla domanda di riconoscimento, deve essere redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale ed è formata dai seguenti atti:

a) relazione tecnica: contenente tutti gli elementi previsti all'art. 5; comma 2, lettera b) della lr n. 30/1988, unitamente a una descrizione dettagliata della tipologia degli interventi previsti, della superficie interessata da tali interventi e delle analisi chimico-fisiche dei terreni interessati, effettuate su almeno 2 campioni per ettaro, redatte da un tecnico abilitato, e con l'indicazione dei dati contenuti nell'allegato n. 1;

b) cartografia: formata da una corografia e da un estratto di mappa, come previsto all'art. 5, comma 2, lettera a) della lr n. 30/1988;

c) certificato catastale dei terreni interessati.

Il Servizio forestale competente per territorio, espletate le necessarie verifiche, invia tre copie del fascicolo, compreso l'originale, corredate dal proprio parere, alla Direzione Foreste ed Economia montana che provvede all'emanazione del decreto di riconoscimento.

Successivamente la Direzione Foreste ed Economia Montana ritrasmette al Servizio forestale due delle copie del fascicolo, compreso l'originale, corredate da tre copie del decreto di riconoscimento.

Il Servizio forestale trattiene agli atti il fascicolo originale e invia due copie rispettivamente al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato e al richiedente per l'applicazione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie recanti la scritta: "Raccolta di tartufi riservata, ai sensi dell'art. 2, legge regionale 28/6/1988, n. 30", e approvate con delibera della Giunta regionale n. 4995 del 29 luglio 1988 (allegato n. 2).

Nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o di boschi sottoposti alle limitazioni di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, l'istruttoria deve accertare l'osservanza delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (Pmpf) di cui al provvedimento consiliare del 18 dicembre 1980, n. 83.

In particolare vanno osservati gli articoli 9, 16, 53 e 58, concernenti le potature, i decespugliamenti, la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e il corretto sgrondo delle acque.

Per i fini di cui sopra il decreto di riconoscimento del Presidente della Giunta regionale ha valore di autorizzazione forestale ai sensi del Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e della legge regionale n. 52/1978.

(1) La legge regionale n. 1/1997 ha stabilito che spetta al Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia montana (ora il Dirigente della Sezione Economia e Sviluppo Montano) l'emanazione del decreto di riconoscimento delle tartufaie.

3. Contributi regionali

Per la richiesta dei contributi regionali previsti dall'art. 15 della lr n. 30/1988 (allegato n. 3), si osserva la procedura di cui al precedente punto 2. I beneficiari devono specificare che la superficie minima è di almeno 1 ettaro, sia per le tartufaie controllate che per quelle coltivate, e la relazione tecnica allegata alla richiesta deve contenere, oltre a quanto previsto all'art. 5 della lr n. 30/1988, un dettagliato preventivo di spesa nonché l'indicazione delle specie arboree delle quali si prevede l'impiego e delle specie di tartufo caratterizzante la micorizza.

Il Servizio forestale regionale competente per territorio procede all'accertamento preliminare verificando le dichiarazioni presentate nel progetto e proponendo, a seguito di tale accertamento nonché dell'esame della documentazione, nella stesura del verbale di accertamento iniziale (allegato n. 4) la percentuale di contributo da erogare in considerazione dell'ubicazione e delle caratteristiche del terreno, delle specie arboree presenti o da introdurre e delle specie di tartufo presenti o da introdurre.

Eseguiti i lavori l'interessato deve darne comunicazione al competente Servizio forestale che procede ad accertare l'ultimazione. Il beneficiario del contributo regionale deve essere in grado di fornire ai funzionari incaricati dell'accertamento: a) il certificato di provenienza o d'identità clonale degli individui arborei messi a dimora in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 22 maggio 1973, n. 269; b) la certificazione attestante che il materiale vivaistico messo a dimora è stato micorizzato con la specie di tartufo prevista in progetto; c) le fatture comprovanti il regolare acquisto di detto materiale.

Il beneficiario del contributo può eseguire gli interventi di impianto già nel periodo intercorrente tra la richiesta del contributo e la sua eventuale concessione, senza che ciò costituisca per la Regione impegno a concedere il contributo richiesto, sempre che i terreni interessati dall'intervento non siano sottoposti a vincolo idrogeologico, in base al Regio

Decreto Legge n. 3267/1923 e alla lr n. 52/1978 né alle limitazioni previste dagli artt. 14 e 15 della lr n. 52/1978 e che il sopralluogo preliminare sia stato eseguito con istruttoria favorevole.

Gli interventi nell'area da destinare alla tartuficoltura eseguiti prima della chiusura dell'istruttoria di rito non sono ammessi a contributo, anche qualora l'interessato possa esibire regolare documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di detti interventi.

Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per la direzione dei lavori, la sorveglianza e l'affitto del fondo nonché per gli interessi sul capitale di anticipazione.

Sono ammesse a contributo le spese d'impianto relative a:

- a) lavori di sistemazione del terreno (livellamenti, trasporto di terra, etc.);
- b) lavori di preparazione del terreno (dissodamento, scasso, scarificazione, erpicatura e aratura di tipo corrente per favorire il regolare deflusso delle acque);
- c) lavori di ripulitura (asportazione del cespugliamento e della vegetazione infestante nonché di vecchie-ceppaie residui di precedenti coltivazioni);
- d) redazione del progetto, comprese le necessarie operazioni topografiche (squadratura del terreno, tracciamento dei filari, apposizione di picchetti, etc.);
- e) acquisto di materiale forestale di propagazione micorizzato e certificato, comprese le spese di trasporto;
- f) apertura delle buche;
- g) preparazione del materiale, messa a dimora, riempimento delle buche;
- h) cure colturali limitatamente alle lavorazioni ed eventuali concimazioni relativamente al primo anno di impianto.

Tutti i terreni che sono riconosciuti tartufaie controllate o coltivate con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche se non ammessi a contributo regionale, sono considerati a tutti gli effetti di legge superfici boscate soggette alle limitazioni di cui agli artt. 14 e 15 della lr n. 52/1978. Il piano colturale e di conservazione delle tartufaie, di cui all'art. 5, comma 2, della lr n. 30/1988, secondo quanto previsto dall'art. 31 delle PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale), ha valore analogo alle stesse.

4. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative previste dalla lr 30/88 sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità e i limiti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, così come disposto dell'art. 13, comma 4, della stessa legge.

L'agente che accerti una violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, deve contestarla immediatamente al trasgressore, nonché l'eventuale coobbligato in solido, consegnando loro copia del processo verbale di contestazione.

Contemporaneamente deve essere consegnato un esemplare di Bollettino di conto corrente postale n. 10265304 intestato a Regione Veneto, infrazioni a leggi varie, Servizio di tesoreria, 30122 Venezia, sul quale il trasgressore deve apporre l'indicazione della somma da versare e la causale del versamento.

E' esclusa ogni forma di pagamento diretto nelle mani degli accertatori.

Il processo verbale di accertamento va redatto in 5 copie. Di queste, la prima deve essere inviata al Presidente della Giunta regionale, Dipartimento per le foreste e l'economia montana, Palazzo Balbi, Dorsoduro 39101, 30123 Venezia, la seconda va consegnata al trasgressore; la terza va trasmessa al Servizio Forestale Regionale competente per territorio; la

quarta è trattenuta dall'organo verbalizzante; la quinta, infine, qualora ci sia, va consegnata al coobbligato in solido.

In caso di violazione degli articoli 515 e 516 del Codice Penale, va trasmesso un rapporto informativo unitamente a una copia del verbale alla Pretura competente per territorio.

Il trasgressore, o la persona obbligata in solido, può avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta (pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione), ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla successiva notificazione degli estremi della violazione.

In ogni caso, il trasgressore deve comunicare l'avvenuto pagamento al Dipartimento per le foreste e l'economia montana.

Qualora per la violazione commessa sia prevista anche la pena accessoria del ritiro del tesserino (art. 13, lettere b, c, d, e, f, g, della legge regionale n. 30/88), questo va allegato alla copia di verbale da inviare al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, decide sulla durata della sospensione nonché sulla revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso di recidiva. Il decreto è trasmesso in copia anche all'ente di appartenenza dell'agente accertatore della violazione.

Ogni violazione alle disposizioni di cui alla lr n. 30/88 comporta anche la confisca obbligatoria del prodotto, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria qualora ricorrano gli estremi di reato, secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.

Per la destinazione della merce confiscata si applicano le disposizioni dettate per i funghi dall'art. 14 del regolamento n. 7 del 5 agosto 1977, di esecuzione della lr n. 53/74.²

Per quanto riguarda, infine, gli organi preposti alla sorveglianza e alla corretta applicazione della lr 28 giugno 1988, n. 30, si deve far riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 4 della lr 6 agosto 1987, n. 42.



² La materia relativa ai funghi epigei è attualmente trattata dalla legge regionale 19 agosto 1996 n. 23 che prevede la confisca e distruzione in loco del materiale raccolto.

ALLEGATO N. 1

Schema di istanza per il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata da produrre in carta legale e in 4 copie.

(omissis)

Oggetto: Lr 28 giugno 1988, n. 30, art. 5.

Istanza di riconoscimento di tartufaia ... (1)

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Palazzo Balbi
Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

per tramite Servizio Forestale di

* * *

Il sottoscritto nato a il residente in comune di
via nella qualità di (2)

chiede

ai sensi dell'art. 5 della Lr 28 giugno 1988, n. 30, il rilascio del decreto di riconoscimento di tartufaia ... (1). Tale riconoscimento viene richiesto per i fondi denominati della superficie di ha (3), sito in comune di

dichiara

- di esonerare l'Amministrazione della Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia da parte di terzi;

- di essere a conoscenza che i suddetti terreni saranno, a tutti gli effetti di legge, considerati boschi e quindi soggetti alle limitazioni di cui agli artt. 14 e 15 della Lr 13 settembre 1978, n. 52;

- di impegnarsi a eseguire solo gli interventi previsti dal piano colturale e di conservazione della tartufaia;

- di essere a conoscenza che l'apposizione delle regolamentari tabelle di riserva alla raccolta del tartufo potranno essere apposte solo dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento (4);

- di allegare alla presente istanza la documentazione, formata dagli atti solo elencati, redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale abilitato all'esercizio della libera professione;

a) relazione tecnica (5)

- b) cartografia (6)
- c) certificato catastale dei terreni (7)
- d) analisi chimico fisiche del terreno (8)

..... li

Il richiedente

Note esplicative all'istanza di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.

- (1) indicare se trattasi di tartufaia coltivata o controllata;
 - (2) proprietario, usufruttuario, concessionario, affittuario;
 - (3) non esiste limite minimo;
 - (4) le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni di 20x30 cm e scritta nera a stampatello su fondo bianco ben visibile da terra con la dizione: "Raccolta di tartufi riservata art. 2, lr 28-6-1988, n. 30". Le tabelle dovranno essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo;
 - (5) nella relazione tecnica saranno esposti e illustrati tutti gli elementi previsti all'art. 5, comma 2°, lettera b) della lr 28 giugno 1988, n. 30 unitamente a una descrizione dettagliata della tipologia degli interventi previsti, della superficie interessata da tali interventi e dai certificati delle analisi chimico-fisiche dei terreni come meglio specificato al successivo punto d);
 - (6) la cartografia sarà formata da una corografia e da un estratto di mappa come previsto all'art. 5, comma 2°, lettera a) della lr 28 giugno 1988, n. 30;
 - (7) il certificato catastale;
 - (8) le analisi chimico-fisiche dei terreni, effettuate in numero minimo di 7 per ettaro, dovranno essere redatte da un tecnico abilitato e dovranno riportare le seguenti indagini:
 - granulometrica dopo setacciatura al vaglio di 2 mm;
 - determinazione dell'umidità;
 - determinazione del ph;
 - determinazione del calcare totale;
 - determinazione della sostanza organica;
 - determinazione dell'azoto totale;
 - determinazione delle basi di scambio (Ca, Mg, K);
 - determinazione del fosforo assimilabile (P₂O₅).
- Si precisa che ogni singolo campione dovrà basarsi su due prelievi effettuati a profondità diversa: il primo tra 0 e 15 cm, il secondo tra 15 e 30 cm.

ALLEGATO N. 2

Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 1988, n. 4995.

Oggetto: Approvazione tabelle di delimitazione delle aree di raccolta riservata dei tartufi (lr 28-6-1988, n. 30)

Riferisce l'assessore geom. Giulio Veronese.

La legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 in applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 ha disciplinato la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.

Sulla base di detta legge la ricerca e la raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati a eccezione che nei seguenti casi:

- terreni gravati da uso civico nei quali ai sensi dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti;
- tartufaie coltivate o controllate riconosciute tali con decreto del Presidente della Giunta regionale nelle quali i tartufi prodotti sono di proprietà di coloro che le conducono;
- foreste del demanio regionale nelle quali è previsto un limitato numero di autorizzazioni il cui massimo è stabilito entro il 20 settembre di ogni anno da questa Giunta regionale.

Tali aree dovranno essere opportunamente delimitate da apposite tabelle.

Si rende necessario quindi, come previsto all'art. 5, 3° comma della citata lr n. 30/1988, definire le caratteristiche di dette tabelle.

Ciò premesso l'assessore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta, con proprio parere favorevole, il seguente provvedimento;

La Giunta regionale

Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752;

Vista la lr 28 giugno 1988, n. 30;

Udito il relatore, assessore Giulio Veronese il quale, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma Statuto, dà atto che il Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Dopo adeguata discussione;

Con voti unanimi e palesi,

delibera

1. Le tabelle per la delimitazione delle zone dove la ricerca dei tartufi è riservata o regolamentata dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni di 20x30 cm e scritta nera a stampatello su fondo bianco ben visibile da terra con la dizione "Raccolta di tartufi riservata art. 2 lr 28-6-1988, n. 30" per le aree riconosciute come tartufaie coltivate o controllate e per i terreni gravati da uso civico; con la dizione "Raccolta di tartufi regolamentata art. 9 lr 28-6-1988, n. 30" per le foreste del demanio regionale.

2. Le tabelle dovranno essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno e lungo le strade principali che lo attraversano in modo tale da essere visibili da ogni punto di accesso in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo;
3. Le tabelle delimitanti le foreste demaniali saranno sistemate a cura degli enti preposti alla gestione.
4. I comuni che intendono provvedere a tabellare i terreni soggetti a uso civico dovranno preventivamente darne comunicazione al Dipartimento per le foreste e l'economia montana allegando planimetria delle aree che verranno tabellate.



ALLEGATO N. 3

Schema di istanza per riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata, con richiesta di contributo regionale, da produrre in carta legale e in 4 copie.

Oggetto: Lr 28 giugno 1988, n. 30, art. 5.

Istanza di contributo per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale.

Istanza di riconoscimento di tartufaia ... (1).

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Palazzo Balbi
Dorsoduro, 3901
30123 - VENEZIA

per il tramite di

* * *

Il sottoscritto nato a di via
..... nella qualità di (2)

chiede

ai sensi degli artt. 5 e 15 della Lr 28 giugno 1988, n. 30, il contributo in conto capitale, fino a un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale.

Tale contributo/riconoscimento viene richiesto per il fondo denominato ... della superficie di ha ... (3) sito in comune di ...

dichiara

- di non aver beneficiato né di voler beneficiare per le opere in argomento, di altre provvidenze contemplate da altre leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione;

- di esonerare l'Amministrazione della Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia da parte di terzi;

- di essere a conoscenza che, con l'erogazione dell'eventuale contributo, i suddetti terreni saranno, a tutti gli effetti di legge, considerati "boschi" e quindi soggetti alle limitazioni di cui agli artt. 14 e 15 della Lr 13 settembre 1978, n. 52;

- di impegnarsi a eseguire solo gli interventi previsti dal piano colturale e di conservazione della tartufaia;

- di essere a conoscenza che le regolamentari tabelle di riserva alla raccolta del tartufo potranno essere apposte solo dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento; (4)

- di allegare alla presente istanza:
- a) relazione tecnica; (5)
- b) cartografia; (6)
- c) certificato catastale dei terreni; (7)
- d) analisi chimico-fisiche del terreno. (8)

..... lì

Il Richiedente

Note esplicative all'istanza di contributi per la valorizzazione del patrimonio tartufigolo regionale.

- (1) indicare se trattasi di tartufaia coltivata o controllata;
- (2) proprietario, usufruttuario, concessionario, affittuario;
- (3) superficie minima per accedere ai contributi regionali sia per tartufaia controllata che coltivata I ettaro;
- (4) le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni di 20x30 cm e scritta nera a stampatello su fondo bianco ben visibile da terra, con la dizione: "Raccolta di tartufi riservata art. 2, lr 28-6-1988, n. 30". Le tabelle dovranno essere poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo tale che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo;
- (5) nella relazione tecnica saranno esposti e illustrati tutti gli elementi previsti all'art. 5, comma 2°, lettera b), della lr 28 giugno 1988, n. 30 unitamente a una descrizione dettagliata della tipologia degli interventi previsti, della superficie interessata da tali interventi e dai certificati delle analisi chimico-fisiche dei terreni come meglio specificato al successivo punto d);
- (6) la cartografia sarà formata da una corografia e da un estratto di mappa come previsto all'art. 5, comma 2°, lettera a) della lr 28 giugno 1988, n. 30;
- (7) il certificato catastale;
- (8) le analisi chimico-fisiche dei terreni, effettuate sui campioni prelevati in numero di 2 per ettaro, dovranno essere redatte da un tecnico abilitato e dovranno riportare le seguenti indagini:
 - granulometrica dopo setacciatura al vaglio di 2 mm;
 - determinazione dell'umidità;
 - determinazione del ph;
 - determinazione del calcare totale;
 - determinazione della sostanza organica;
 - determinazione dell'azoto totale;
 - determinazione delle basi di scambio (Ca, Mg, K);
 - determinazione del fosforo assimilabile (P₂O₅).

Si precisa che ogni singolo campione dovrà basarsi su due prelievi effettuati a profondità diversa: il primo tra 0 e 15 cm, il secondo tra 15 e 30 cm.

ALLEGATO N. 4

Alla Regione del Veneto Giunta Regionale
Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana
Palazzo Balbi
Dorsoduro, 3901

30123 - VENEZIA

Oggetto: Lr 28 giugno 1988, n. 30, artt. 5, 15: Valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale.

Ditta
Comune di
Località
Istanza di
Presentata in data

Per i provvedimenti di competenza, si inviano n. 3 copie dell'istanza della ditta indicata in oggetto, corredata di relazione tecnica, cartografia, certificato catastale dei terreni come richiesto dalla Lr 28 giugno 1988, n. 30, artt. 5, 15.

La superficie complessiva è di ha ..., non ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del rdl 30 dicembre 1923, n. 3267 e della Lr 13 settembre 1978, n. 52.

La superficie interessata dai lavori previsti nella relazione tecnica, è censita in catasto terreni come di seguito in descrizione:

Alla data del sopralluogo, effettuato il nessuno dei lavori previsti risulta eseguito.

Constatata la rispondenza tra quanto descritto nella relazione tecnica e quanto appurato in sede di sopralluogo e posta la riserva di acquisire in sede di accertamento finale, a norma di quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1973, n. 269, i certificati di provenienza o di identità clonale, la certificazione che il materiale vivaistico messo a dimora è stato micorizzato con la specie di tartufo previsto in progetto e la fattura comprovante il regolare acquisto di detto materiale, questo Servizio forestale esprime, per la parte di competenza, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza e all'erogazione del contributo in misura del% della spesa prevista dal preventivo allegato all'istanza.

LEGGE 16 DICEMBRE 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1985, n. 300.

art. 1 Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e Omississ 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

art. 2 I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

art. 3 La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni

cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332

art. 4 I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

art. 5 Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

art. 6 Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

art. 7 I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

art. 8 La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

- 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
- 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

art. 9 I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7,

la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

art. 10 I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

art. 11 I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

art. 12 Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

art. 13 Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

art. 14 È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

art. 15 La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

art. 16 Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

art. 17 Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

art. 18 Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
- d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e) la raccolta di tartufi immaturi;
- f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

art. 19 Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 20 La Legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

ALLEGATO 1 - Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili
Omississ

ALLEGATO 2 - Classificazione dei tartufi conservati
Omississ

Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N. 41 del 26.09.2005

Oggetto: Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Nuove disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto

La presente circolare illustra le principali modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente, tra l'altro, la seguente tematica:

1. Disciplina Iva raccoglitori occasionali di tartufi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della finanziaria 2005 i soggetti che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere autofattura nei termini e con le modalità di cui all'articolo 21 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. In deroga alle disposizioni del predetto articolo 21, non devono essere indicate nel documento emesso le generalità del cedente.

I soggetti obbligati ad emettere l'autofattura sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, l'Iva relativa alle operazioni autofatturate.

Da parte sua, il raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita Iva che ceda i tartufi non è tenuto ad assolvere alcun obbligo ai fini dell'Iva. Il medesimo raccoglitore dovrà, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del relativo reddito commerciale, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle spese inerenti all'attività occasionalmente esercitata, ai sensi dell'articolo 67, lettera i), del TUIR.

La non detraibilità dell'Iva esposta nelle autofatture non consente, in relazione alla successiva cessione del prodotto, di avvalersi del regime di esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come chiarito con circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 (cap. 1.1.2.), infatti, il citato articolo 10, n. 27-quinquies) prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19 bis2", vale a dire con esclusivo riferimento ad operazioni in cui l'impossibilità di detrarre l'Iva è fisiologica, in quanto dipendente dall'applicazione delle regole strutturali che disciplinano l'istituto della detrazione. Nel caso in esame, invece, il legislatore ha voluto stabilire una "indetraibilità oggettiva", senza collocarla nelle ipotesi strutturali di cui al citato articolo 19-bis1. Peraltro, a voler ritenere applicabile l'articolo 10, n. 27-quinquies), l'imprenditore sarebbe sottoposto ad un doppio regime Iva, con applicazione, nel caso di successiva cessione del bene, dell'esenzione, per i tartufi acquistati da raccoglitori dilettanti od occasionali, e del regime di imponibilità, per gli acquisti da imprenditori, con una disparità di trattamento delle operazioni di cessione relative al medesimo bene che non troverebbe giustificazione nella logica strutturale del tributo.

Si richiama l'attenzione sull'ulteriore obbligo, di natura non fiscale, cui sono tenuti coloro che commercializzano i tartufi, diretto al controllo della provenienza territoriale degli stessi, a fini di tutela del prodotto nazionale. Il comma 109, del citato articolo 1 della finanziaria 2005, impone ai cessionari di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto acquistato e la sua provenienza territoriale. Al momento della vendita, inoltre, gli stessi soggetti sono tenuti a certificare la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di acquisto.